



Comune di Castelnovo ne' Monti

ORDINANZA N. 27

**OGGETTO: ORDINANZA ORARI MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' A CASTELNOVO NE' MONTI
E DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' A FELINA**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs 114/1998;

Visto la L.R. 12/1999;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20/06/2000, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Mercati e commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Definizione aree, posteggi e approvazione regolamento".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Modifica al "regolamento di mercato" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 70/2000".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche ", con l'approvazione della quale cessava di avere efficacia il "Regolamento di mercato" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni istitutive e descrittive dei singoli mercati.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2015 immediatamente esecutiva, ad oggetto "Istituzione del mercato settimanale di Felina".

Dato pertanto atto che sono istituiti due mercati settimanali: il mercato del lunedì del capoluogo, ed il mercato del venerdì di Felina.

Richiamati in particolare l'articolo 3 "Giornate ed orari di svolgimento" e l'articolo 12 "Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati" del sopra richiamato Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, i quali dispongono quanto segue:

Art. 3:

1. *Il mercato si svolge nella giornata indicata nella deliberazione istitutiva.*
1. *Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, lo stesso verrà ugualmente effettuato, fatta comunque salva diversa specifica indicazione dell'Amministrazione Comunale.*
2. *L'orario di inizio allestimento e quello entro il quale l'area mercatale deve essere lasciata libera, nonché l'orario di vendita, è stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.*
3. *L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro i 60 minuti successivi all'orario fissato per la cessazione della vendita, ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti, comunque secondo le disposizioni impartite dallo SUAP e dalla Polizia Municipale.*
4. *Non è consentito sgombrare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.*

Art. 12:

1. *Il Corpo della Polizia Municipale provvede alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi in quanto non assegnati o non occupati dai concessionari entro l'orario di inizio del mercato.*
1. *L'inizio delle operazioni di spunta coincide con l'orario di inizio delle operazioni di vendita nel mercato stesso e non viene in ogni caso attuata più di una volta nell'arco della giornata.*



Comune di Castelnovo ne' Monti

2. *Le assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, avvengono nel rispetto del settore merceologico se previsto, dell'ordine occupato nell'apposita graduatoria delle presenze maturate in quel mercato ed in relazione alla specifica autorizzazione in originale esibita alla spunta.*
3. *Sono altresì assegnati ai sensi dei commi precedenti anche i posteggi oggetto di concessione sospesa, revocata o decaduta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di COSAP o di regolarità contributiva verso INPS o INAIL.*
4. *All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto (solo per attività che commerciano prodotti alimentari), il dipendente, l'associato in partecipazione agli utili.*
5. *Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare stesso, nonché mediante esibizione di posizione INPS e INAIL per i collaboratori familiari ed il preposto e l'esibizione di contratto per tutte le altre figure.*
6. *Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione giornaliere dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:*
 - a) *che non abbiano presentato nei termini la richiesta di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 10;*
 - a) *già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni;*
 - b) *sprovvisti dell'autorizzazione in originale o di idonea attrezzatura di vendita e merci;*
 - c) *sprovvisti di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e di Partita iva;*
 - d) *i commercianti titolari di autorizzazioni di altre Regioni, se risultanti non in regola alle competenti Autorità preposte a tali verifiche;*
 - e) *non in regolare posizione contributiva verso INPS e INAIL;*
 - f) *non regolari nei versamenti inerenti alla COSAP dei mercati o fiere che si tengono sul territorio del comune.*
7. *L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere sino a due assegnazione di posteggio libero.*
8. *L'orario della procedura di assegnazione viene stabilito con ordinanza sindacale.*
9. *Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio, non accetti il posteggio o vi rinunci dopo l'assegnazione o non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo causa di comprovata forza maggiore, debitamente giustificata.*

Rilevato pertanto che si rende necessario provvedere con ordinanza sindacale a stabilire l'orario di inizio allestimento, quello entro il quale le aree mercatali devono essere lasciate libere, l'orario di vendita, nonché l'orario della procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

Considerato opportuno differenziare gli orari in base ai periodi dell'anno, tenuto conto delle condizioni meteorologiche e dell'afflusso del pubblico.

Visto l'art. 50 co. 7 del D.Lgs 267/2000

ORDINA

Quanto segue:

Per i mercati settimanali del lunedì nel capoluogo e del venerdì a Felina, sono stabiliti i seguenti orari:

Per il periodo che va dal 01 aprile al 31 ottobre:

Orario di vendita: 08:00–13:00.

Il concessionario dovrà occupare il posteggio entro le ore 07:45, oltre tale orario verrà considerato assente ed il posteggio sarà assegnato alla spunta ad altro operatore.



Comune di Castelnovo ne' Monti

La procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati da parte della Polizia Municipale avrà inizio dalle ore 8.00.

Per il periodo che va dal **01 novembre al 31 marzo**:

Orario di vendita: **8:30-13:00**.

Il concessionario dovrà occupare il posteggio entro le ore 08:15, oltre tale orario verrà considerato assente ed il posteggio sarà assegnato alla spunta ad altro operatore.

La procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati da parte della Polizia Municipale avrà inizio dalle ore 8.30.

L'ingresso alle aree mercatali per l'allestimento delle strutture, può avvenire non prima di 60 (sessanta) minuti dall'inizio dell'orario di vendita; l'area concessa va tassativamente sgombrata, pulita e liberata entro 60 (sessanta) minuti dall'orario di cessazione delle vendite.

E' vietato abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.

Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati ("spuntisti") devono presentarsi per la firma dell'apposito registro entro le ore 8.00 per il periodo che va dal 01 aprile al 31 ottobre, ed entro le ore 8.30 per il periodo che va dal 01 novembre al 31 marzo.

ORDINA altresì

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori interessati.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla stessa data.

Castelnovo ne' Monti, li 29/07/2020

Il Sindaco

Enrico Bini

Firmato digitalmente

